

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCANI

Modifiche all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di adempimento degli obblighi previdenziali da parte degli iscritti negli albi della professione forense

Presentata l'11 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 dicembre 2012 la riforma dell'ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, ha riscritto dopo ottanta anni le regole di una professione prima organizzata ancora in base a un regio decreto del 1933. Eppure molte norme della nuova disciplina sono state una « doccia fredda » per chi non vanta anni di carriera alle spalle, per quei giovani avvocati e praticanti *under 30* ai primi passi tra aule di tribunale e fascicoli. L'articolo 21 prevede la registrazione automatica alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di seguito « Cassa » per chi si iscrive all'albo degli avvocati, precisando (comma 10) che non è ammessa alcuna altra forma di previdenza alternativa. Prima c'era libertà di scelta: la Cassa oppure l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Ora chi non vuole iscriversi alla prima si trova costretto a cancellarsi dall'albo.

Il 31 gennaio 2014, inoltre, il Comitato dei delegati della Cassa ha approvato il regolamento di attuazione del citato articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012, ai sensi dei quali: « 8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo ».

In attuazione di tali previsioni, il regolamento stabilisce, in particolare, la facoltà, per i precettori di redditi professionali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) inferiori a 10.300

euro, oggi obbligati all'iscrizione alla Cassa, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento in esame (circa 700 euro annui), per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa. Per l'effetto, il professionista si vedrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, sia ai fini del calcolo della stessa. La norma non prevede limiti di età, tuttavia sono da sottolineare le incongruenze circa la compatibilità del regolamento (e della legge professionale) con le norme costituzionali ed europee, in particolare con l'articolo 33, quinto comma, della Costi-

tuzione, che subordina l'esercizio della professione, anche forense, al solo superamento di un esame di Stato, senza alcun altro vincolo o requisito.

È da osservare, in particolare, che il regolamento non sembra tenere adeguatamente conto della capacità contributiva dei singoli, obbligandoli al versamento di contributi cosiddetti « minimi » fissi e indipendenti da situazioni reddituali (dovuti anche in caso di reddito zero): un'ulteriore difficoltà di inserimento lavorativo soprattutto per i soggetti in età giovane che, in una situazione di disoccupazione giovanile che presenta già parametri vicini al 40 per cento, trovano questo ulteriore ostacolo al proprio percorso professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: « comporta la contestuale iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « consente la facoltativa iscrizione »;

b) il comma 10 è abrogato.

€ 1,00



17PDL0023720